

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**

SERVIZIO 1 COORDINAMENTO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE REGIONALE IN SERVIZIO -
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - RUOLO UNICO DELLA DIRIGENZA E BANCHE DATI
U.O. 2 "MOBILITA', TRASFERIMENTI, COMANDI, ASSEGNAZIONI DELLE RISORSE UMANE".
Viale Regione Siciliana, 2194 - 90135 PALERMO

Prot. 173390 del 27 DIC. 2012

OGGETTO: Mobilità volontaria del personale regionale con qualifica dirigenziale presso gli enti locali. Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, art. 1, comma 4. Procedure e criteri. Prime disposizioni.

ALL'ANCI - SICILIA
PALERMO

ALL'URPS
PALERMO

ALLE SEGRETERIE REGIONALI DELLE
OO.SS.
CGIL FP - CISL FPS - UIL FPL -
SADIRS CISAS - COBAS/CODIR - UGL
- SIAD - DIRSI
LORO SEDI

AI DIRIGENTI GENERALI PREPOSTI
ALLE STRUTTURE DI MASSIMA
DIMENSIONE, UFFICI EQUIPARATI,
UFFICI SPECIALI E UFFICI ALLE
DIRETTE DIPENDENZE DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE
LORO SEDI

E P.C. ALL'ASSESSORE REGIONALE DELLE
AUTONOMIE LOCALI E DELLA
FUNZIONE PUBBLICA
SEDE

ALL'AREA AFFARI GENERALI - SEDE

PREMESSA

L'art. 1, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, recante "Misure in materia di personale della Regione Siciliana e di contenimento della spesa", autorizza

l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica a comandare o distaccare presso gli enti locali per un biennio, previo assenso dell'interessato, personale regionale con qualifica dirigenziale, con oneri per il trattamento economico fondamentale a carico della Regione siciliana.

La norma prevede, al termine del biennio, l'attivazione di processi di mobilità volontaria del personale regionale in posizione di comando o distacco presso gli enti locali.

La previsione del successivo passaggio per mobilità del dirigente regionale all' ente locale costituisce presupposto per l'autorizzazione al comando o distacco.

Le procedure e i criteri, che prevedono il nulla osta dell'Amministrazione regionale, sono stabiliti, a norma delle citate disposizioni, dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica d'intesa con le OO.SS. di categoria, con l'ANCI Sicilia e l'Unione regionale province siciliane.

Il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, al fine di dare attuazione alla norma indicata, ha convocato le OO.SS. regionali di categoria, l'Anci Sicilia e l'Unione regionale province siciliane per avviare il percorso di intesa sulle procedure e criteri ai sensi del richiamato comma 4.

Raccolte le osservazioni emerse in occasione dei predetti incontri e le interlocuzioni scritte che sono seguite, questo Dipartimento ha formalizzato una proposta e l'ha sottoposta alla conclusiva condivisione delle OO.SS., dell'ANCI e dell'URPS con la nota protocollo n. 150848 del 12 novembre 2012.

In particolare, con le note protocollo n. 905 del 5 dicembre 2012 e n. 473 del 26 novembre 2012 rispettivamente l'ANCI Sicilia e l'URPS hanno manifestato il loro assenso sulla proposta.

Per quanto sopra, con la presente si rendono note le prime disposizioni per l'attuazione della mobilità volontaria del personale regionale con qualifica dirigenziale, prevista dall'art. 1, comma 4 della legge regionale n. 9/2012.

Alle regole e ai criteri che di seguito si espongono si atterrano i soggetti interessati all'attivazione delle procedure in argomento.

Della presente circolare si dà pubblicazione sulla GURS e sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

PROCEDURE E CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLA MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2012, n.9.

La procedura di evidenza pubblica prende avvio con l'avviso dell'Ente Locale di pubblicità di una o più postazioni dirigenziali vacanti ed attivazione, per la relativa copertura, delle procedure di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 9/2012.

La procedura presuppone l'individuazione da parte dell'Ente Locale interessato, nell'ambito della programmazione del fabbisogno del personale, di posti dirigenziali vacanti nella propria dotazione organica da ricoprire mediante il ricorso all'istituto della mobilità volontaria di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

L'avviso, pertanto, contiene la richiesta di assegnazione temporanea di uno o più dirigenti e l'espressa previsione, al termine del biennio, del passaggio diretto degli stessi, mediante cessione del contratto individuale di lavoro, dalla Regione Siciliana all'Ente locale, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia contenute nel richiamato art. 30.

AVVISO DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA / MOBILITA'

L'Ente Locale interessato trasmette l'avviso al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del personale, che ne dà diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Per ogni postazione dirigenziale l'avviso deve contenere le seguenti indicazioni :

- ente locale richiedente e sede di servizio;
- area professionale e struttura organizzativa di assegnazione;
- requisiti culturali e professionali in relazione al posto da ricoprire (titolo di studio, esperienza e professionalità acquisita, anzianità di servizio, etc.) e requisiti soggettivi generali per l'ammissione alla procedura
- retribuzione economica, fondamentale e accessoria della postazione dirigenziale;
- modalità di presentazione della domanda di partecipazione e data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;
- modalità di svolgimento della procedura selettiva (sulla base del curriculum ed eventualmente anche di un colloquio finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti);
- elementi e criteri prefissati di valutazione da utilizzare nella selezione dei candidati.

L'ente locale garantisce pari opportunità tra uomini e donne.

DOMANDA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura i dirigenti con contratto a tempo indeterminato facenti parte del ruolo unico della dirigenza della Regione siciliana di cui all'art. 6 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, la cui età anagrafica o anzianità contributiva possa garantire almeno ulteriori anni 4 di permanenza in servizio.

I dirigenti regionali interessati dovranno fare pervenire l'istanza, redatta in carta semplice, entro il termine perentorio stabilito nell'avviso, all'Ente Locale prescelto e al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

1. cognome e nome;
2. luogo e data di nascita;
3. dipartimento (o ufficio) regionale di appartenenza e anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale;
4. residenza ed eventuale diverso recapito presso il quale potranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla procedura, nonché numero telefonico ed indirizzo di posta elettronica;

5. di non avere riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
6. eventuali procedimenti disciplinari pendenti.

La richiesta di assegnazione dovrà contenere, a pena di esclusione, la manifestazione espressa ed irrevocabile di assenso alla mobilità volontaria al termine del biennio di assegnazione temporanea secondo le previsioni contenute nell'art. 1, comma 4, della l.r. n. 9/2012 e nell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

All'istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) parere del Dirigente Generale del Dipartimento di assegnazione (o del dirigente preposto all'ufficio equiparato, all'ufficio speciale alle dirette dipendenze del Presidente della Regione cui è assegnato il dirigente);
- b) curriculum vitae attestante i requisiti richiesti;
- c) dichiarazione sul trattamento dei dati personali, ex D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196;
- d) dichiarazione del dirigente che l'assegnazione temporanea presso l'ente locale non dà luogo a situazioni di conflitto di interessi ex art.48 del vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale;
- e) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

I requisiti per l'accesso alle procedure di mobilità volontaria devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato nell'avviso.

L'ente locale effettua sulle dichiarazioni contenute nella domanda, i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di esito negativo, il dichiarante decade dai benefici conseguenti alla dichiarazione risultata non veritiera, ferme restando le possibili responsabilità penali.

Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, acquisito il parere del Dirigente Generale (o Dirigente preposto a ufficio equiparato o speciale) della struttura presso cui è assegnato il dirigente, provvede al rilascio del nulla osta utilizzando, in presenza di più domande, nell'ordine i seguenti criteri: maggiore anzianità anagrafica, maggiore anzianità contributiva.

All'esito delle procedure di selezione, l'ente locale fa pervenire al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, il provvedimento dell'organo competente di richiesta nominativa di assegnazione temporanea per un biennio del dirigente (o dei dirigenti) individuato sulla base della graduatoria formulata in conformità ai criteri fissati nell'avviso, con la espressa previsione del successivo passaggio diretto per mobilità nell'organico dello stesso ente locale.

La richiesta deve contenere l'assunzione da parte dell'ente locale del necessario impegno di spesa poliennale relativo al trattamento economico accessorio per il biennio di assegnazione temporanea e all'intero onere economico derivante dal successivo passaggio diretto presso l'ente locale del dirigente interessato.

Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, acquisito il provvedimento dell'ente locale, dispone l'assegnazione temporanea del dirigente per anni due presso l'ente locale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9.

CESSIONE DEL CONTRATTO

Alla scadenza del biennio, il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e l'ente locale attivano la procedura di mobilità con la cessione del rapporto di lavoro del dirigente, già posto in assegnazione temporanea, ai sensi e per gli effetti della citata norma regionale e dell'art.30 del D. Lgs. 165/2001, ove non siano sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari non dipendenti dall'ente locale.

Per effetto e in virtù della predetta cessione il dirigente ceduto prosegue il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza soluzione alcuna di continuità, alle dipendenze dell'ente locale cessionario.

Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale provvede alla cancellazione del dirigente dal ruolo dell'Amministrazione regionale subordinatamente all'acquisizione del provvedimento di inquadramento del dirigente medesimo nel ruolo organico dell'ente locale.

Il dirigente ceduto è esonerato dal periodo di prova presso l'ente locale cessionario per averlo già superato presso l'Amministrazione regionale.

Al dirigente trasferito per mobilità volontaria si applica lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal CCNL vigente all'atto del trasferimento del comparto Regioni e Autonomie locali - personale dirigente (Area II).

L'Amministrazione regionale si impegna a porre in essere ogni adempimento relativo al trasferimento al competente ente previdenziale del trattamento di liquidazione maturato.

L'ente locale si impegna a realizzare, mediante opportune attività formative, processi di riconversione e di riqualificazione del personale selezionato.


L'ente locale è onerato della restituzione delle somme, relative al trattamento economico fondamentale, erogate dall'Amministrazione regionale nel biennio di assegnazione temporanea ove al termine di questo periodo non proceda alla mobilità in entrata del dirigente interessato.

I pareri e i nulla osta rilasciati dall'Amministrazione regionale in ordine all'espletamento della presente procedura, si intendono utilizzabili esclusivamente per le finalità di cui all'art. 1, comma 4 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9 e non potranno essere utilizzati per alcuna altra e diversa finalità.

Il Dirigente del Servizio 1
(D.ssa Vitalba Vaccaro)



Il Dirigente dell'U.O. 2
(D.ssa Doriania Calajò)



Il Dirigente Generale
(Bologna)

